

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARUCCI, ROFFI, PALERMO, TRAINA, ROASIO, BARONTINI**
e **DI PAOLANTONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1965

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in favore dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 luglio 1954, n. 599 sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica al capo III (Ruolo speciale per mansioni di ufficio) all'articolo 24 stabilisce provvidenze in favore di sottufficiali delle tre Armi e dell'Arma dei carabinieri. Il predetto articolo dà facoltà al sottufficiale di essere trasferito a domanda in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente quando abbia raggiunto l'età per essere collocato in congedo. Poichè dal godimento dei

benefici dell'articolo 24 della legge innanzi-detta restano esclusi i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che al pari degli altri colleghi delle tre Armi sono con gli stessi doveri al servizio dello Stato, non si comprende come mai questi ultimi non debbano godere gli stessi diritti e le stesse agevolazioni degli altri. L'approvazione del seguente disegno di legge non comporta alcun aggravio finanziario per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è istituito il Ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Art. 2.

Le norme regolatrici del Ruolo speciale per mansioni di ufficio per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono identiche a quelle dei sottufficiali delle tre Armi (Esercito, Marina e Aeronautica), norme contenute nell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599 sullo stato dei sottufficiali delle tre Armi.

Art. 3.

Sulle domande di trasferimento nel Ruolo speciale decidono i Ministri competenti, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali.